

CRITERI GENERALI PER IL TRATTENIMENTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Alla SCUOLA INFANZIA
<ul style="list-style-type: none">- Vista la nota protocollo n°338 del 4 febbraio 2014: trattenimento alla Scuola dell'Infanzia per gli alunni stranieri adottati; - Vista la Nota prot.n°547 del 21/02/2014: trattenimento eccezionale per un solo anno per alunni che necessitano di una speciale attenzione ai sensi Direttiva BES del 27/12/2012:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
può accordare la deroga all'assolvimento dell'obbligo
SOLO IN CASI ECCEZIONALI CON DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI
Con <ul style="list-style-type: none">- Accordo e consenso scritto da parte dei genitori;- Accordo e relazione scritta motivata da parte delle Unità di Neuropsichiatria competente e dei Servizi Competenti per il territorio;- Stesura di una progettazione educativa personalizzata a cura del team di riferimento;- Ai sensi dell'art.114 comma 5 D.Lgs n°297/94: Far permanere l'alunno alla scuola dell'Infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque per un tempo non superiore ad un anno scolastico. <p>ULTERIORI CASI ECCEZIONALI SARANNO VALUTATI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE</p>